

## CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE REGIONALI (DGR n. 2433/2019)

n.	Oggetto e sintesi della riserva	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
01	<p>Norme – Art. 2 Definizioni</p> <p>Chiede perfezionamenti del testo a favore di chiarezza/correttezza.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si <b>accoglie la riserva</b>, precisando che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il periodo proposto per il comma 18 dell’articolo 2 può essere recepito ad integrazione, e non in sostituzione, di quello adottato, in quanto il riferimento alla legge nazionale può risultare ancora pertinente in caso di futura istituzione di aree protette nazionali;</li> <li>- considerata l’impostazione semplificata dei riferimenti contenuti nei restanti articoli del testo normativo, risulta utile aggiungere nel glossario la citazione delle aree contigue;</li> <li>- l’eliminazione della definizione di “autorizzazione ambientale” non risulta problematica in quanto permane comunque un richiamo nell’Art. 16, comma 14, che può costituire implicito riferimento per le altre citazioni di autorizzazioni ambientali contenute nel testo.</li> </ul>	<p>NORME – Art. 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comma 10 del testo adottato e relativa nota (eliminati);</li> <li>- nota al comma 17 del testo adottato (nota n. 24 del testo adottato);</li> <li>- comma 18 del testo adottato;</li> <li>- nota al comma 18 del testo adottato (nota n. 25 del testo adottato).</li> </ul> <p>ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 5.1 dello Studio d’Incidenza</p>	NORME
02	<p>Norme – Art. 3 Contenuti ed efficacia del PIAE</p> <p>Chiede perfezionamenti del testo a favore di chiarezza/correttezza.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si <b>accoglie la riserva</b>, mantenendo il riferimento alla legge nazionale per le motivazioni esposte relativamente alla riserva precedente.</p>	NORME – Art. 3, comma 4, terzo alinea.	NORME
03	<p>Norme – Art. 7 Ambiti estrattivi finalizzati ad interventi di rinaturazione</p> <p>Chiede verifiche e sistemazioni delle incongruenze relative all’Ambito estrattivo n. 3 “Ponte Trebbia” per interventi di rinaturazione in Comune di Rottofreno, rispetto alle indicazioni contenute nella Tavola P8, nell’Allegato 1 alle Norme e nella Relazione tecnica.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si <b>accoglie la riserva</b>, secondo le modifiche e le motivazioni indicate in controdeduzione all’osservazione n. 18 – sub 15 formulata dall’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale, a cui si rinvia.</p>	/	/
04	<p>Norme – Art. 7 Ambiti estrattivi finalizzati ad interventi di rinaturazione</p> <p>Chiede perfezionamenti del testo a favore di</p>	<p><b>NON ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si ritiene di <b>non accogliere la riserva</b>, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i riferimenti normativi sono già citati, in termini completi, in altri articoli più generali</li> </ul>	/	/

n.	Oggetto e sintesi della riserva	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
	chiarezza/chiarzza.	delle Norme; - i casi in cui vada espresso il nulla-osta dell'Ente gestore dell'area naturale protetta sono disciplinati dalle norme istitutive e di regolamentazione dell'area stessa.		
05	Norme – Art. 11 Finalità e contenuti del PAE  Chiede perfezionamenti del testo a favore di chiarezza/correttezza.	<b>ACCOGLIMENTO</b>  Si <b>accoglie la riserva</b> , con alcune semplificazioni coerenti con le formulazioni suggerite per l'Art. 3, comma 4, in riscontro ad altra riserva e adeguando conseguentemente il comma precedente a quello oggetto di riserva e la relativa nota.	NORME – Art. 11: - comma 7 del testo adottato e relativa nota (la nota n. 38 del testo adottato); - comma 8 del testo adottato e relativa nota (nota n. 39 del testo adottato).	NORME
06	Norme – Art. 12 Approvazione del PAE  Chiede perfezionamenti del testo a favore di chiarezza/correttezza.	<b>ACCOGLIMENTO</b>  Si <b>accoglie la riserva</b> tramite una semplificazione della disposizione, in linea con le altre modifiche relative al medesimo tema.	NORME – Art. 12, comma 3 del testo adottato e relativa nota (nota n. 44 del testo adottato).	NORME
07	Norme – Art. 14 Progettazione dell'attività estrattiva  Chiede perfezionamenti del testo a favore di chiarezza/correttezza.	<b>ACCOGLIMENTO</b>  Si <b>accoglie la riserva</b> tramite una semplificazione della disposizione, in linea con le altre modifiche relative al medesimo tema.	NORME – Art. 14, comma 9 del testo adottato.	NORME
08	Norme – Art. 14 Progettazione dell'attività estrattiva e Art. 16 Autorizzazione all'attività estrattiva  Chiede perfezionamenti del testo a favore di chiarezza/correttezza.	<b>ACCOGLIMENTO</b>  Si <b>accoglie la riserva</b> mantenendo l'obbligo di informazione all'Agenzia titolare del catasto cave sia alla conclusione della procedura di VIA sia al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, migliorandone però la distinzione e il coordinamento e definendo un termine più chiaro per la trasmissione della prima informazione.	NORME – Art. 14, comma 12, e Art. 16, comma 15 del testo adottato.	NORME
09	Norme – Art. 17 Collaudo delle opere di sistemazione finale e svincolo delle garanzie finanziarie  Chiede perfezionamenti del testo a favore di chiarezza/correttezza.	<b>ACCOGLIMENTO</b>	NORME – Art. 17, comma nuovo inserito in coda.	NORME
10	Norme – Art. 22 Vigilanza dell'attività estrattiva e Art. 23 Polizia mineraria e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori	<b>ACCOGLIMENTO</b>	NORME – Art. 22, comma 7 del testo adottato; Art. 23, comma 3 del testo	NORME

n.	Oggetto e sintesi della riserva	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
	Chiede perfezionamenti del testo a favore di chiarezza/correttezza.		adottato (eliminato).	
11	<p>Norme – Art. 23 Polizia mineraria e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori</p> <p>Chiede perfezionamenti del testo a favore di chiarezza/correttezza.</p>	<b>ACCOGLIMENTO</b>	NORME – Art. 23, comma 1 del testo adottato, relativa nota nuova.	NORME
12	<p>Norme – Art. 42 Disposizioni generali per la sistemazione finale</p> <p>Chiede, riguardo al comma 6, dove si dettagliano le superfici minime di sistemazione naturalistica delle <i>“restanti aree di cava poste lungo il fiume Trebbia”</i>, di specificare che tali aree non si trovano nel Parco Trebbia.</p>	<p><b>NON ACCOGLIMENTO</b></p> <p>La precisazione proposta in riserva può ritenersi implicita (le attività estrattive all'interno del Parco sono regolamentate da apposite leggi), ridondante rispetto ai vincoli già richiamati in altre parti del Piano ed eventualmente fuorviante in considerazione delle aree estrattive precedenti all'istituzione del Parco e salvaguardate. Si ritiene pertanto <b>preferibile mantenere invariato il testo adottato</b>.</p>	/	/
13	<p>Norme – Art. 42 Disposizioni generali per la sistemazione finale e Art. 44 Disposizioni specifiche per la sistemazione morfologica e vegetazionale</p> <p>Chiede di integrare la normativa prevedendo, in analogia a quanto previsto per gli interventi di sistemazione vegetazionale e naturalistica, un programma di controllo e manutenzione per le opere di regimazione idraulica e le eventuali opere di consolidamento e/o sostegno previste dal piano di sistemazione finale dell'area estrattiva.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si <b>accoglie la riserva</b> specificando tuttavia che il Piano di conservazione delle opere di sistemazione naturalistica individui gli interventi che spettano per competenza ai soggetti detentori o gestori delle aree a fruizione pubblica.</p>	<p>NORME – Art. 42, comma 11 del testo adottato e comma nuovo inserito in coda.</p> <p>ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 8.3</p>	NORME
14	<p>Norme – Art. 43 Disposizioni generali per la gestione dei residui estrattivi</p> <p>Chiede perfezionamenti del testo a favore di chiarezza/correttezza.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si <b>accoglie la riserva</b>, integrando contestualmente l'elencazione delle direttive contenuta nell'Art. 42, comma 1.</p>	<p>NORME – Art. 43, comma 4 del testo adottato e relativa nota nuova; Art. 42, comma 1 del testo adottato, relativa nota (nota n. 117 del testo adottato).</p>	NORME
15	<p>Norme – Art. 43 Disposizioni generali per la gestione dei residui estrattivi</p> <p>Chiede perfezionamenti del testo a favore di</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si <b>accoglie la riserva</b>, citando anche i siti Rete Natura 2000 in coordinamento con quanto disposto per l'Art. 54, comma 7, anche a seguito dell'osservazione n. 18 – sub</p>	<p>NORME – Art. 43, comma 3 del testo adottato e relativa nota</p>	NORME

n.	Oggetto e sintesi della riserva	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
	chiarezza/correttezza.	09 formulata dall'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale, a cui si rinvia.	(nota n. 129 del testo adottato, eliminata).	
16	<p>Norme – Art. 44 Disposizioni specifiche per la sistemazione morfologica e vegetazionale</p> <p>Chiede perfezionamenti del testo a favore di chiarezza/correttezza.</p>	<b>ACCOGLIMENTO</b>	NORME – Art. 44, comma 15 del testo adottato, lett. d.	NORME
17	<p>Norme – Art. 54 Impianti temporanei di prima lavorazione degli inerti</p> <p>Chiede perfezionamenti del testo a favore di chiarezza/correttezza.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si <b>accoglie la riserva</b>, in coordinamento con quanto disposto in relazione all'osservazione n. 18 – sub 09 formulata dall'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale, a cui si rinvia.</p>	NORME – Art. 54, comma 7 del testo adottato e relativa nota (nota n. 143 del testo adottato, eliminata).	NORME
18	<p>Norme – Art. 54 Impianti temporanei di prima lavorazione degli inerti</p> <p>Ritiene la possibilità di ammettere gli impianti mobili di produzione di calcestruzzi (rif. comma 4) non coerente con il titolo stesso della norma. Chiede quindi di giustificare adeguatamente la possibilità di ammettere questo tipo di lavorazione all'interno degli impianti temporanei.</p>	<p><b>NON ACCOGLIMENTO</b></p> <p>La disposizione che ammette la produzione di calcestruzzi negli impianti temporanei <b>non è oggetto di Variante</b>.</p> <p>Si precisa ad ogni buon conto, come si evince dai vari commi dell'articolo, che l'attività di produzione di calcestruzzi, oltre ad essere eventuale, è comunque limitata ad impianti di produzione mobili, condizionata alla positiva valutazione in sede di VIA/Screening del progetto e motivata dall'opportunità di svolgere in loco, presso gli impianti temporanei, le produzioni di minima lavorazione che diversamente comporterebbero un trasporto ulteriore presso altri siti produttivi. Le produzioni più complesse sono invece espressamente escluse.</p>	/	/
19	<p>Norme – Art. 55 Impianti fissi di lavorazione degli inerti</p> <p>Chiede perfezionamenti del testo a favore di chiarezza/correttezza.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si <b>accoglie la riserva</b>, citando anche i siti Rete Natura 2000 in coordinamento con quanto disposto per l'Art. 54, comma 7, anche a seguito dell'osservazione n. 18 – sub 09 formulata dall'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale, a cui si rinvia.</p>	NORME – Art. 55, comma 5 del testo adottato.	NORME
20	<p>Norme – Art. 57 Attività di recupero dei materiali alternativi alle risorse naturali</p> <p>Chiede di specificare quali sono le disposizioni di legge che legittimano le previsioni contenute nella norma, anche alla luce delle competenze provinciali indicate all'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>I contenuti oggetto di variante sono descritti nella relazione illustrativa con esplicito riferimento alle facoltà attribuite alla Provincia in merito all'individuazione dei criteri di idoneità localizzativa degli impianti di gestione dei rifiuti previste dall'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006 (vd nota n. 18 della Relazione tecnica adottata). Si ritiene pertanto, in <b>accoglimento della riserva</b>, di integrare tale riferimento legislativo anche nel testo normativo, al comma 1, ricordando che i criteri di idoneità del PTCP rimangono</p>	NORME – Art. 57, comma 1 del testo adottato, relativa nota (nota n. 154 del testo adottato).	NORME

n.	Oggetto e sintesi della riserva	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		<p>comunque salvaguardati, come indicato espressamente nel medesimo comma ed anche nel successivo comma 10. Si rinvia inoltre ad altre sollecitazioni in merito, in particolare all'osservazione n. 22 – sub 02 formulata da ARPAE e all'osservazione n. 16 di Legambiente, in riscontro alle quali si è disposta l'aggiunta di un nuovo indicatore di monitoraggio del Piano, per verificare la consistenza e la distribuzione territoriale delle autorizzazioni al trattamento dei rifiuti che interesseranno gli impianti di lavorazione dei materiali estrattivi.</p>		
21	<p>Cartografia - Tav. P1</p> <p>Chiede di aggiornare la Tav. P1 tenendo conto dell'esistente tangenziale sud-ovest di Piacenza (tratto da strada Gragnana a SP7 di Agazzano) che attraversa i Poli n. 7, n. 10 e probabilmente n. 11.</p> <p>Segnala che il PRIT 2025 prevede un nuovo tracciato di completamento della tangenziale sud-ovest di Piacenza, dalla SP7 di Agazzano alla SP10 con interconnessione alla A21 TO-PC, interferente con il Polo n. 11.</p> <p>Segnala che in corrispondenza di San Giorgio è in fase di realizzazione una variante stradale interferente con il Polo n. 14.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si <b>accoglie la riserva</b>, aggiornando la base topografica di tutto il repertorio cartografico oggetto di variante, sia di progetto che di quadro conoscitivo, con i tratti viari di nuova realizzazione. Le previsioni viabilistiche e gli interventi ultimati negli ultimi anni, come quello della variante alla SP6, non sono al momento riportati nel database topografico regionale utilizzato come base aggiornata. Qualora si rendessero disponibili in fase di intesa si potrà provvedere ad un ulteriore aggiornamento. In alternativa, si potrà eventualmente provvedere all'autonomo disegno dei tratti già in esercizio, come per l'appunto quello della variante alla SP6 realizzata (Crocetta - San Polo).</p> <p>Le interferenze tra la rete viaria e i Poli estrattivi saranno valutate in sede di PAE e di Screening/VIA del Progetto, tenendo conto degli articoli 35 e 39 delle Norme PIAE.</p>	<p>Tavola QC2 – Carta dei vincoli; Tavola QC3 – Carta degli scarti; Tavole di Progetto P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11</p>	<p>CARTOGRAFIA</p>
22	<p>Cartografia - QC2 – Carta dei vincoli</p> <p>Chiede perfezionamenti delle voci di legenda a favore di chiarezza/correttezza.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si <b>accoglie la riserva</b> citando, oltre alle leggi istitutive dei Parchi, anche i relativi Piani territoriali, per quando verranno emanati, secondo il medesimo approccio adottato nelle Norme del PIAE.</p>	<p>Tavola QC2 – Carta dei vincoli; QC3 – Carta degli scarti</p>	<p>CARTOGRAFIA</p>
23	<p>Relazione e valutazioni generali - DECAD 1</p> <p>In relazione alla proposta di porre, come termine per l'applicazione degli effetti di dimezzamento/decadenza, l'avvio della procedura di VIA anziché la sua chiusura positiva, chiede che la ValSAT approfondisca ulteriormente gli effetti ambientali di tale scelta, ritenendo che tale modifica renda meno stringenti i meccanismi di decadenza rispetto a quanto valutato nel PIAE vigente.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO PARZIALE</b></p> <p>Come illustrato nella relazione illustrativa della Variante ed evidenziato nell'Appendice 2 alle Norme (vd versione V1 di confronto), la variante codificata come DECAD 1 riguarda la scelta di estendere il meccanismo di decadenza ai residui delle previsioni che attualmente risultano solo dimezzate, definendo una certa scadenza per l'attuazione di tali residui, mentre la variante DECAD 2 riguarda l'attribuzione del meccanismo di decadenza anche alle nuove previsioni estrattive di variante.</p> <p>Va precisato che la variante non modifica i meccanismi di decadenza per le previsioni già in essere, per le quali rimangono fermi i termini già previsti. Non solo, ma per i quantitativi per i quali è previsto attualmente il solo dimezzamento, viene ora</p>	<p>Norme – Appendice 2, nota nuova</p> <p>ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 3.4.3.1.</p>	<p>DECAD 1 / DECAD 2</p> <p>NORME</p>

n.	Oggetto e sintesi della riserva	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		<p>previsto l'azzeramento al decorso dei termini. Quindi per le previsioni già in essere la decadenza diventa più stringente. La previsione dell'avvio di procedura come termine per la decadenza è riferita alle sole nuove previsioni.</p> <p>In entrambi i casi, DECAD 1 e DECAD 2, si tratta quindi di ampliare il meccanismo di decadenza attualmente in vigore, con l'unica particolarità che su tali previsioni non già interessate da meccanismi di decadenza il termine di decadenza definito per la procedura di VIA è connesso all'avvio della procedura, rimanendo invece confermata la conclusione della procedura per le previsioni già interessate da meccanismi di decadenza.</p> <p>L'individuazione dell'avvio della procedura di VIA quale termine di decadenza per le previsioni di "nuovo assoggettamento" è motivato dalla necessità di dare certezza allo svolgimento del procedimento, che ad oggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assume anche valore autorizzativo;</li> <li>- è avviato solamente a seguito della positiva verifica di completezza della necessaria documentazione progettuale;</li> <li>- prevede precise scansioni temporali normate dalla LR n. 4/2018 in base alle quali non possono prodursi sospensioni artificiali e indefinite dell'iter (che si conclude comunque, eventualmente tramite archiviazione).</li> </ul> <p>Va inoltre considerato che qualora il procedimento non vada a buon fine, il proponente può eventualmente rivedere il progetto e attivare un nuovo procedimento, ma sempre entro il termine fissato dal PIAE, dopodiché anche la possibilità di reiterazione verrà meno.</p> <p>In altre parole l'avvio del procedimento di VIA sarà condizione necessaria per salvaguardare i volumi fino alla conclusione dell'iter ma non sufficiente per evitarne la decadenza in caso di mancata positiva conclusione.</p> <p>Si ritiene pertanto, a <b>parziale accoglimento della riserva</b> e a favore di chiarezza, di inserire i suddetti chiarimenti sia nel documento di ValSAT, in modo che si possa ancor più chiaramente motivare come la variante non renda meno stringenti i meccanismi già valutati nel PIAE vigente, sia nell'Appendice 2 alle Norme, così da rendere evidenti i termini e i limiti applicativi del nuovo sistema di decadenza.</p>		
24	<p>Relazione e valutazioni generali - SABBIE 1</p> <p>Sebbene i nuovi volumi di sabbie per usi industriali corrispondano sostanzialmente al ripristino dei quantitativi estratti a partire dal PIAE 2011, come argomentato nel DP, il nuovo fabbisogno appare sovradimensionato rispetto ai volumi disponibili e ai quantitativi estratti tra il 2012 e il 2018, anche al di là</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO PARZIALE</b></p> <p>La stima del fabbisogno e il sovradimensionamento sono estesamente illustrati nell'Allegato 1 alla Relazione tecnica e nella ValSAT.</p> <p>Occorre considerare che la variante pianifica solo 4.000.000 mc di sabbie (codice SABBIE 1), anziché i 5.000.000 mc ipotizzati nel DP, e che a fronte di tali nuove pianificazioni dispone una consistente riduzione sia dei volumi già pianificati, azzerando i volumi attualmente solo dimezzati (codice DECAD 1), sia dei volumi di nuova previsione, per i quali la variante dispone ancora un futuro azzeramento in</p>	<p>NORME – Appendice 2</p> <p>ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 6.1.</p>	<p>SABBIE 1</p> <p>DECAD 1 / DECAD 2</p> <p>NORME</p>

n.	Oggetto e sintesi della riserva	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
	<p>della strategia di garantire flessibilità al piano. Ritiene pertanto, al fine di poter valutare ammissibile tale scelta, che questa debba essere ulteriormente approfondita e giustificata nella ValSAT, a fronte anche dei volumi ancora disponibili al 2018, che garantirebbero comunque i fabbisogni per un significativo numero di anni. In particolare, poiché le nuove assegnazioni di sabbie insistono su poli già attivi, potrebbero prevedersi eventuali meccanismi più stringenti per le altre previsioni del PIAE 2011, con ciò rendendo il dimensionamento del piano più realistico. Chiede inoltre di approfondire gli effetti ambientali di tali nuovi pianificazioni di sabbie rispetto all'alternativa zero descritta nella ValSAT preliminare, individuando eventuali misure di mitigazione e compensazione.</p>	<p>caso di inattuazione, senza disporre dimezzamenti intermedi (codice DECAD 2), il tutto in maturazione nell'arco del prossimo decennio, con un bilancio complessivo meno impattante dal punto di vista ambientale rispetto all'alternativa zero. Va infatti osservato che la variante DECAD 1 riguarda tutti i materiali, comprese le sabbie nei Poli meno attivi e quindi non oggetto di nuove pianificazioni, con poche eccezioni descritte nella documentazione illustrativa ed evidenziate nell'Appendice 2 alle Norme, per un volume complessivo precedentemente non soggetto a decadenza (50% di tutti i volumi pianificati presso i Poli dal PIAE2011, salvo le eccezioni volumetricamente minoritarie) potenzialmente superiore ai 4.000.000 mc. La variante prevede dunque già un considerevole controbilanciamento delle nuove previsioni, il cui relativo sovradimensionamento evita o posticipa il ricorso ad altre varianti intermedie, che per le Amministrazioni (provinciale e comunale per il conseguente recepimento) comportano un importante impiego di risorse. Il prossimo ciclo di monitoraggio del Piano certificherà gli effetti di decadenza del PIAE 2011 che, nella loro totalità, termineranno nel 2022 e consentiranno quindi di acclarare in termini più concreti il progressivo spegnimento dei Poli e degli Ambiti estrattivi pianificati, la cui definitiva cancellazione si verificherà al termine della decade di riferimento della variante PIAE 2017, quando la pianificazione delle attività estrattive assumerà connotati presumibilmente diversi da quelli attuali. Le suddette argomentazioni e decisioni saranno descritte nel documento di ValSAT. <b>A parziale accoglimento della riserva</b>, si può tuttavia disporre un termine di attuazione più breve per la scelta DECAD 1, ovvero 8 anni anziché i 10 anni previsti in adozione, introducendo in tal modo una differenziazione rispetto ai 10 anni previsti per le nuove pianificazioni regolate dalla DECAD 2, quale misura di ulteriore mitigazione rispetto a quelle già disposte.</p>		
25	<p>Relazione e valutazioni generali - SABBIE 2</p> <p>Rispetto alla scelta di consentire escavazioni a profondità maggiori del thalweg in tutti i casi in cui possa essere accertata l'assenza di rischi specifici, con ciò minimizzando il consumo di suolo, ritiene opportuno considerare che il franco attualmente previsto sarebbe invece auspicabile dal punto di vista idraulico, per diversi fattori puntualmente elencati:  <i>«- per la necessità di salvaguardare l'integrità della falda connessa al fiume. Specialmente nei periodi di magra (stazionamento basso idrometrico), in assenza di precipitazioni il deflusso di base del fiume è</i></p>	<p><b>ACCOGLIMENTO PARZIALE</b></p> <p>Spingersi a profondità maggiori del thalweg potrebbe non configurarsi come situazione più delicata rispetto ai fattori richiamati dalla riserva. Va peraltro osservato che AIPo si è espressa in termini favorevoli sulla variante adottata (vd n. 23 del registro).</p> <p>Si ritiene tuttavia di <b>accogliere parzialmente la riserva</b>, in coordinamento con le sollecitazioni contenute nell'osservazione n. 18 - sub 06 formulata dall'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale, specificando a livello normativo i fattori di attenzione suggeriti nella riserva, assunti quindi a riferimento per tutti i corsi d'acqua e conseguentemente recepiti nell'ambito dello Studio di compatibilità idraulica e geologico-sismica, ciò anche in riscontro ad analoga riserva riferita a detto Studio.</p>	<p>Studio di compatibilità idraulica e geologico-sismica, paragrafo 2.2.2.7.</p> <p>NORME – Art. 34, comma 4 del testo adottato; Art. 41, comma nuovo inserito in coda</p> <p>ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 3.4.3, 5.2.1, 7.2.1.4 e</p>	<p>SABBIE 2</p> <p>NORME</p>

n.	Oggetto e sintesi della riserva	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
	<p>determinato dagli apporti della falda stessa, essa pure in condizioni di massima soggiacenza;</p> <p>- per evitare l'innesco di fenomeni erosivi locali, da parte di correnti fluviali (ad es. durante una piena) che potrebbero interferire con il sito estrattivo;</p> <p>- per evitare possibili fenomeni di instabilità di eventuali setti separatori lago di cava-corso d'acqua».</p>		Allegato 3	
26	<p>Relazione e valutazioni generali - RINATUR 1</p> <p>Condivide la proposta di acquisire il supporto della Polizia Mineraria nelle verifiche di collaudo di competenza del Comune o delle Unioni dei Comuni.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si <b>accoglie la riserva</b> confermando la variazione adottata nell'Art. 17, comma 6, come modificata in accoglimento dell'osservazione n. 18 - sub 05 formulata dall'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale, a cui si rinvia.</p>	/	/
27	<p>Relazione e valutazioni generali - IMPIANTI DI LAVORAZIONE</p> <p>Contesta diversi aspetti cartografico-normativi relativi agli impianti fissi di lavorazione degli inerti censiti dal PIAE (Tavola di Progetto P10 e artt. 55, 56 e 57 delle Norme), chiedendone una rivisitazione finalizzata in particolare a garantire la piena compatibilità degli impianti rispetto alle fasce di tutela fluviale e a sancirne il necessario carattere temporaneo, coerentemente con la normativa di PTPR/PTCP. Chiede in particolare di eliminare prescrizioni/indirizzi di tipo urbanistico/edilizio da ritenersi estranei alla competenza PIAE/PAE e incoerenti con la LR 24/2017, di eliminare dal comma 1 dell'Art. 55 e dal titolo della Tavola P10 la frase "compatibili con l'assetto fluviale" ritenendo che la maggior parte degli impianti fissi valutati come compatibili in realtà non lo siano e infine di modificare gli articoli 10, 11, 12 e 116 delle Norme PTCP in quanto incoerenti con il PTPR.</p>	<p><b>NON ACCOGLIMENTO</b></p> <p>La <b>riserva non risulta pertinente agli oggetti di variante</b>. Infatti né il censimento degli impianti fissi di lavorazione né la valutazione della loro compatibilità sono interessati da modifiche. Per riguarda poi la richiesta di modifica della normativa di PTCP, trattasi addirittura di Piano diverso da quello in esame. Peraltro, l'attuale assetto delle fasce di tutela fluviale è stato assentito dalla Regione in svariate occasioni: PTCP approvato nel 2000 (DGR n. 1303/2000), variante generale del PTCP approvata nel 2010 (DGR n. 2241/2009) con relativa intesa PTCP-PAI sancita nel 2012 (sigla del 12/4/2012, su delega DGR n. 412/2012) e infine Variante specifica approvata nel 2017 (DGR n. 572/2015 e Delib. AL n. 96/2016 su proposta DGR n. 1276/2015) con relativa intesa PTCP-PAI sancita nel 2018 (DGR n. 336/2018).</p> <p>Si forniscono tuttavia le seguenti precisazioni e conseguenti disposizioni migliorative.</p> <p>La Variante non interviene sul <b>censimento degli impianti fissi di lavorazione degli inerti</b>, condotto in sede di PIAE 2001 e aggiornato in sede di PIAE 2011, e nemmeno sull'impianto generale della <b>loro regolamentazione</b>, definito previa intesa regionale (Delib. GR n. 1931/2012) e costituente riferimento per la pianificazione comunale e la progettazione impiantistica degli ultimi 20 anni. Come illustrato nella Relazione tecnica, a livello cartografico la Variante specifica solamente nella legenda della Tavola P10 che le fasce fluviali riportate in cartografia e rispetto alle quali è stato effettuato il censimento sono quelle vigenti a quell'epoca, mentre a livello normativo la Variante fornisce una serie di precisazioni a favore di una disciplina più chiara e generalmente più stringente, tale da assicurare un maggiore controllo nel tempo di dette attività, anche in termini localizzativi. <b>Ritirare le precisazioni adottate costituirebbe un deciso passo indietro</b> rispetto ai problemi di conduzione riscontrati</p>	<p>NORME – Art. 55, commi 1, 6, 9 del testo adottato e comma nuovo inserito in coda; Art. 56, comma 2 del testo adottato.</p> <p>ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 8.3.</p>	<p>IMPIANTI 1</p> <p>NORME</p>

n.	Oggetto e sintesi della riserva	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		<p>sul territorio.</p> <p>Il censimento degli impianti, illustrato nella Relazione tecnica del PIAE 2011, si è concluso selezionando gli impianti ritenuti compatibili rispetto alle fasce di tutela fluviale all'epoca vigenti. Per le parti di detti impianti che all'epoca del censimento risultavano insistere in fascia fluviale A e B sussistono specifici obblighi di delocalizzazione (motivo per cui in tavola sono stati riportati i limiti di fascia fluviale) e in generale è promosso l'allontanamento dalle fasce fluviali, anche tramite incentivi volumetrici. La Variante fornisce diverse precisazioni finalizzate a migliorare ulteriormente i <b>profili di compatibilità degli impianti censiti come compatibili</b>, disponendo, tra l'altro, di verificare sistematicamente la compatibilità di detti impianti anche rispetto ad eventuali vincoli sopraggiunti. Per rendere più chiari gli aspetti sopra menzionati, anche a seguito di osservazioni in merito, si ritiene di <b>introdurre precisazioni normative che mettano maggiormente in luce le future ricalibrature del concetto di compatibilità e chiarendo al contempo le competenze in merito all'individuazione delle zone per impianti fissi.</b></p> <p>Come si evince dalla normativa di PIAE, trasfusa nei piani comunali, gli impianti fissi sono connessi a una o più attività estrattive presenti in zone relativamente prossime, quando i materiali estratti non siano trattati direttamente in loco tramite impianti temporanei, costituendo quindi polarità in grado di soddisfare quei principi di prossimità e di razionalizzazione produttiva a livello sovracomunale invocati da leggi e piani ambientali. Il <b>carattere comunque transitorio di tali insediamenti</b> emerge dalle citate normative pianificatorie che ne impediscono la conversione in zone produttive normali (si veda l'Art. 55, comma 9, del testo adottato, mutuato dal comma 16 del testo vigente). Ciononostante, condividendo la necessità di rafforzare tale concetto di transitorietà, si ritiene di <b>introdurre specifiche precisazioni normative in tal senso.</b></p> <p>La <b>disciplina che regola gli interventi di nuova edificazione presso gli impianti fissi</b> (commi 15, 16 e 17 dell'Art. 55 delle Norme adottate), già ampiamente trasfusa negli strumenti urbanistici comunali che in molti casi fanno espresso rinvio al PIAE, ha la finalità di porre dei limiti massimi di occupazione areale, omogenei sul territorio provinciale, atti a favorire la successiva dismissione e ad incentivare le aziende certificate dal punto di vista ambientale e gli allontanamenti dalle fasce fluviali A e B. La Variante introduce solamente perfezionamenti utili a massimizzare gli effetti sperati e, in riscontro ad osservazioni pervenute (vd n. 9 – sub 05, relativa all'Art. 54 delle Norme), a prevedere limitazioni di sviluppo anche nel caso degli impianti temporanei, posto che per talune attrezzature impiantistiche è comunque previsto un titolo abilitativo edilizio e che nel contesto urbanistico l'intera area di cava è qualificata come zona produttiva, sia pure in via transitoria. Ritirare le disposizioni</p>		

n.	Oggetto e sintesi della riserva	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		adottate o eliminare in toto le norme richiamate nella riserva significherebbe rinunciare alle finalità sopra descritte e creare una non trascurabile incertezza nella disciplina di tali aree. Sulla base delle motivazioni sopra descritte si <b>ritiene pertanto di confermare tali disposizioni, come modificate in accoglimento di osservazioni.</b>		
28	<p>VALSAT – Analisi di contesto (cap. 3.1 – p. 17)</p> <p>In merito al paragrafo 3.1.2. <i>Caratterizzazione ambientale dei poli estrattivi</i> del documento di ValSAT, fa presente la disponibilità per la componente “Risorse idriche” del documento “<i>Report sullo stato delle acque sotterranee - triennio 2014-2016</i>”, prodotto da ARPAE nel dicembre 2018.</p> <p>In merito al paragrafo 3.1.2.3 <i>Polo 42 “Podere Stanga”</i>, rispetto alla componente Aria, oltre al superamento del valore limite di PM10 ritiene necessario segnalare anche il superamento del limite di NO<sub>2</sub>.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si <b>accoglie la riserva</b>, aggiornando le valutazioni.</p>	ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafi 3.1.2 con relative Schede dei Poli e 3.1.2.3.	/
29	<p>VALSAT – Aspetti programmatici (cap. 3.3 – p. 37)</p> <p>Nel capitolo 3.3, dove è definito il quadro della pianificazione sovraordinata dei vari livelli istituzionali pertinente con le tematiche ambientali di interesse in ambito estrattivo, non è stata però presa in considerazione la “<i>Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia-Romagna</i>”, documento di programmazione regionale approvato con delib. AL n. 187/2018 rispetto al quale occorre una verifica di coerenza del PIAE.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si <b>accoglie la riserva</b>, aggiornando le valutazioni.</p>	ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 3.3, 3.3.10, 5.2.1 e Allegato 1	/
30	<p>VALSAT – Dimensionamento del PIAE 2017 (cap. 6 – p. 76)</p> <p>Contesta il dimensionamento del Piano con particolare riferimento al comparto sabbie, fornendo argomentazioni specifiche di quanto già riservato in merito alla scelta SABBIE 1.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO PARZIALE</b></p> <p>Si <b>accoglie parzialmente la riserva</b>, secondo le determinazioni e motivazioni espresse con riferimento alla riserva relativa alla scelta SABBIE 1, a cui si rinvia.</p>	/	/
31	<p>VALSAT – Emissioni dell’attività di trasporto (cap. 8.4.4.4 – p. 124)</p>	<p><b>NON ACCOGLIMENTO</b></p> <p>La riserva è riferita genericamente al carico delle emissioni in atmosfera, ma la</p>	/	/

n.	Oggetto e sintesi della riserva	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
	<p>Rispetto alle considerazioni sulle emissioni in atmosfera, ritiene riduttivo calcolare il carico delle stesse limitatamente "al punto di immissione sulla rete viaria pubblica adeguata al transito dei mezzi pesanti" in quanto dovrebbe essere valutato l'incremento complessivo di traffico connesso con l'attività di cava, calcolato su un percorso medio, che, da quanto si evince dal documento, si attesta tra i 5 e i 10 km.</p>	<p>questione delle emissioni va differenziata per tipologia di sostanza.</p> <p>Come indicato a pag. 125 del documento adottato, paragrafo "Metodologia di stima delle emissioni di inquinanti dovute al trasporto con camion", per il calcolo delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti (PM<sub>10</sub> e NO<sub>x</sub>) la distanza di trasporto utilizzata per il calcolo è effettivamente 5 km per le sabbie e 10 km per le ghiaie.</p> <p>Ne consegue che la riserva debba in realtà riferirsi alla sola CO<sub>2</sub>, che tuttavia non si configura come inquinante atmosferico, bensì come gas serra, per il quale non sussistono limiti di concentrazione in atmosfera.</p> <p>Va inoltre evidenziato come la valutazione della CO<sub>2</sub> non faccia parte della relazione prescritta dal PAIR 2020, ma sia invece richiesta dalle Norme del PIAE, dove si dispone che le opere di sistemazione a verde compensino in 10 anni la CO<sub>2</sub> emessa dai mezzi d'opera per la coltivazione dell'area di cava e non per il trasporto dei materiali all'esterno, per la loro commercializzazione.</p> <p>Ciononostante nella ValSAT 2011 era stato comunque considerato, cautelativamente e in recepimento di un'osservazione AUSL citata nel testo, anche il trasporto fino ad una distanza di 1 km. Inoltre, per confronto, era stato svolto anche il calcolo con le distanze commerciali di 5 e 10 km citate in precedenza. La conclusione era che considerando le emissioni di coltivazione e di trasporto fino a 1 km si raggiungeva la compensazione in 10 anni, mentre considerando il trasporto a 5-10 km la compensazione si realizzava in 20 anni.</p> <p>Nella ValSAT di Variante per la CO<sub>2</sub> sono state considerate le emissioni in fase di coltivazione e le emissioni di trasporto fino a 1 km, in continuità con l'approccio del 2011, giungendo alle medesime conclusioni di allora, ovvero che considerando le emissioni di coltivazione e di trasporto fino a 1 km si raggiunge la compensazione in 10 anni.</p> <p>Considerando distanze maggiori, che tuttavia non costituiscono un obbligo, si sarebbero ottenute le medesime conclusioni del 2011, ovvero che considerando trasporti su distanze di 5-10 km, la compensazione si realizza in 20 anni e non in 10.</p> <p>Si ritiene pertanto di <b>confermare l'approccio adottato</b>.</p>		
32	<p>VALSAT – Effetti di compensazione/mitigazione dei recuperi a verde (cap. 8.4.8. – p. 130)</p> <p>In merito alle criticità degli interventi di sistemazione finale delle cave ultimate, come emerse dall'aggiornamento dell'elaborato QC5, chiede di introdurre ulteriori misure normative rispetto a quelle proposte in adozione con riferimento all'obiettivo dichiarato di "rafforzare ulteriormente le norme in</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO PARZIALE</b></p> <p>Come descritto nell'elaborato QC5 integrativo, l'esame delle sistemazioni finali delle aree di cava, ulteriormente aggiornato rispetto a quanto presentato in sede di Conferenza di Pianificazione, ha permesso di fornire un quadro rappresentativo dello stato di fatto fino a fine 2018, sia per quanto riguarda i singoli siti estrattivi (tramite schede di valutazione dedicate) sia per quanto riguarda la situazione generale (tramite schematizzazioni e conteggi riepilogativi).</p> <p>Come dato più significativo si ritiene di sottolineare come, sul totale delle 18 cave collaudate, 4 rispondano pienamente al progetto e nei restanti 14 casi, di conformità</p>	ValSAT – Rapporto ambientale, paragrafo 3.1.4.2, 8.4.8.1	/

n.	Oggetto e sintesi della riserva	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
	<p><i>merito all'attuazione delle opere di sistemazione finale a verde delle aree di cava", visto che gli interventi di carattere vegetazionale si configurano anche come opera di compensazione atta a garantire l'abbattimento in 10 anni della CO<sub>2</sub> emessa dai mezzi utilizzati per la coltivazione della cava e per il trasporto del materiale estratto. A tal proposito suggerisce di introdurre il concetto espresso nell'art.32 delle Norme: "la coltivazione deve avvenire per lotti al fine di assicurare la sistemazione progressiva delle aree scavate" anche per quanto riguarda gli interventi di rinaturalizzazione programmati, posto che le opere di sistemazione naturalistica realizzate per step successivi vanno nella logica della progressiva compensazione degli effetti negativi connessi con l'attività di cava nei tempi stabiliti dall'attuazione del Piano.</i></p>	<p>parziale, risulti sempre verificata la conformità al progetto relativamente al recupero morfologico e alla qualità del terreno agrario di riporto, con le destinazioni agricole in molti casi già avviate regolarmente. La mancata piena corrispondenza rispetto al progetto autorizzato ha quindi riguardato solamente gli interventi di carattere vegetazionale, essendosi riscontrata in 5 casi la completa assenza di opere a verde e nei restanti 9 casi interventi di recupero solo parzialmente conformi, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzati conformemente al progetto ma privi di manutenzione adeguata (elevate percentuali di fallanze o danneggiamenti e rimozioni);</li> <li>- realizzati difformemente rispetto alle previsioni di progetto (in termini di consistenza, localizzazione, tipologia delle essenze).</li> </ul> <p>I dati evidenziano come in sede di collaudo gli aspetti di recupero naturalistico/vegetazionale siano generalmente sottovalutati, a favore dello smantellamento delle opere di cantiere e del recupero morfologico. Si tratta di una circostanza certamente critica per l'effettivo successo delle sistemazioni finali, anche se si può presupporre un generale miglioramento per le attività di cava avviate nell'osservanza dei criteri introdotti dal PIAE 2011 (che prevedono un formale impegno al mantenimento delle opere a verde da parte del proprietario dell'area) e ulteriori maggiori garanzie introdotte con la variante in corso, tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- supporto ai Comuni per le verifiche di collaudo, principalmente da parte dell'ente che svolge le funzioni di Polizia Mineraria;</li> <li>- posticipo del collaudo delle opere di recupero vegetazionale (e conseguente posticipo degli svincoli delle garanzie finanziarie) all'anno successivo alla messa a dimora degli esemplari arborei ed arbustivi, al fine di poter meglio valutarne l'effettivo attecchimento e la corretta manutenzione post-impianto;</li> <li>- perfezionamento delle modalità di monetizzazione delle opere a verde, tramite precisazione del vincolo di reimpiego delle somme versate ai Comuni per interventi analoghi, ancorché eventualmente delocalizzati;</li> <li>- riformulazioni normative mirate a garantire che le sistemazioni finali di carattere naturalistico siano consolidate tramite coerenti destinazioni urbanistiche e catastali;</li> <li>- specificazioni nell'ambito del set degli indicatori di monitoraggio del PIAE, per testare l'efficacia delle piantumazioni compensative degli impatti prodotti in fase di cantiere (CO<sub>2</sub>).</li> </ul> <p>In merito alla seconda parte della riserva va poi segnalato come la disposizione delle Norme PIAE che prevede la coltivazione per lotti sia già dichiaratamente finalizzata alla sistemazione progressiva delle aree (rif. Art. 32, comma 2, lettera g, e Art. 17 delle Norme adottate, in buona parte già previsti dal PIAE 2011 e solo precisati dalla Variante adottata) e sia generalmente rispettata dagli operatori nella misura in cui consente di svincolare le garanzie finanziarie.</p> <p>Si ritiene pertanto che le misure adottate siano già significative e quanto di meglio</p>		

n.	Oggetto e sintesi della riserva	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
		<p>proponibile per la sfera di competenza della pianificazione provinciale. A queste dovranno necessariamente abbinarsi comportamenti più virtuosi da parte degli operatori e degli Enti che detengono le funzioni di controllo e presidio territoriale.</p> <p>A <b>parziale accoglimento della riserva</b> si ritiene di perfezionare il citato capitolo di ValSAT mettendo meglio in luce quanto sopra descritto.</p>		
33	<p>VALSAT – Allegato 3 Schede tecniche di approfondimento – Misure di mitigazione e compensazione – Componente 1: Aria – Azioni di mitigazione</p> <p>Chiede di rendere prescrittivo il tenore di un’azione di mitigazione, impartita anche in normativa, modificando il testo in: <i>“La dispersione di polveri <del>potrà</del> dovrà essere ulteriormente contenuta mediante il potenziamento della vegetazione arbustiva lungo le strade di accesso e l’area di cava che svolgerà funzioni di schermo antipolvere...”</i>.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si <b>accoglie la riserva</b> aggiornando le azioni di mitigazione, con l’aggiunta di un <i>“ove possibile”</i>, considerando le proprietà delle aree in corrispondenza dell’accesso alla cava, non necessariamente disponibili per tali trasformazioni.</p>	<p>ValSAT – Rapporto ambientale, Allegato 3 Schede tecniche di approfondimento – Misure di mitigazione e compensazione – Componente 1: Aria – Azioni di mitigazione</p>	/
34	<p>VALSAT – Allegato 3 Schede tecniche di approfondimento – Misure di mitigazione e compensazione – Componente 4: Suolo-Sottosuolo</p> <p>Chiede di prevedere misure di gestione per la conservazione e l’utilizzo del suolo vegetale o agrario asportato, in modo da preservarne la fertilità per il successivo utilizzo in fase di sistemazione finale della cava. A tal fine chiede di riportare nella scheda le indicazioni contenute nell’art. 44 delle Norme, comma 15, lettera d, facendo anche riferimento alle <i>“Linee guida per la rimozione, gestione e riapplicazione del topsoil”</i> reperibili a un indirizzo web indicato.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si <b>accoglie la riserva</b>, aggiornando le azioni di mitigazione.</p>	<p>ValSAT – Rapporto ambientale, Allegato 3 Schede tecniche di approfondimento – Misure di mitigazione e compensazione Componente 4: Suolo-Sottosuolo</p>	/
35	<p>Studio di compatibilità idraulica e geologico-sismica – Polo 1 Bella Venezia</p> <p>Rispetto a quanto già indicato nella scheda del polo ritiene utile aggiungere alcune riflessioni in merito all’opportunità di mantenere comunque un franco tra la profondità massima di scavo e la quota del thalweg, auspicabile per i fattori già indicati nella riserva relativa</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si <b>accoglie la riserva</b> secondo quanto indicato in controdeduzione alla riserva relativa alla variante SABBIE 2, a cui si rinvia.</p>	/	/

n.	Oggetto e sintesi della riserva	Proposta di controdeduzione	Elaborati in variazione	Codifica
	<p>alla proposta SABBIE 2. Questi aspetti andranno valutati anche a confronto con l'attuale scenario del clima in evoluzione, caratterizzato dall'alternanza tra periodi piovosi (con massimi autunnali) e periodi siccitosi non limitati alla sola stagione estiva.</p>			
36	<p>Studio di compatibilità idraulica e geologico-sismica – Polo 3 Cascina Pioppaio</p> <p>Ripropono la medesima richiesta espressa a proposito del Polo 1 Bella Venezia.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si <b>accoglie la riserva</b> secondo quanto indicato in controdeduzione alla riserva relativa alla variante SABBIE 2.</p>	/	/
37	<p>Studio di compatibilità idraulica e geologico-sismica – Polo 42 Podere Stanga</p> <p>Chiede che nella scheda si tenga conto della presenza di pozzi per uso acquedottistico, in gestione IRETI, in particolare del pozzo “Nuovo di Roncaglia”, localizzato a circa 700 m di distanza dal confine SE del Polo.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p>	Studio di compatibilità idraulica e geologico-sismica, Allegato 1	/
38	<p>Varie – previsioni di minore entità eventualmente interferenti con Parco Trebbia</p> <p>In relazione alle <i>“piccole quantità aggiuntive, non superiori a 50.000 m<sup>3</sup> ciascuna, sono assegnate per completare attività già avviate (Comuni di Gossolengo e Pontenure)”</i> citate nella Relazione tecnica, chiede di precisare che tale aumento venga previsto esternamente all'area del Parco Trebbia e sua area contigua, nel rispetto della Legge istitutiva vigente.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>La <b>riserva risulta sostanzialmente già accolta</b>, in virtù del rispetto della legge istitutiva del Parco Trebbia (vd artt. 5 e 6 della LR n. 19/2009), richiamata in vari passaggi delle Norme PIAE e in modo ancor più specifico nell'Art. 62, comma 7, relativo alle nuove previsioni volumetriche potenzialmente interferenti con le aree di Parco, come modificato in controdeduzione all'osservazione n. 18 – sub 13 formulata dall'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale, a cui si rinvia.</p>	/	/
39	<p>Varie – Zone speciali di conservazione</p> <p>Ricorda che a seguito dei Decreti pubblicati in GU il 3/04/2019, i 119 SIC (Siti di Importanza Comunitaria) già proposti dalla Regione sono stati designati quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione) dal MATTM. Chiede pertanto di aggiornare le diciture dei Siti RN2000.</p>	<p><b>ACCOGLIMENTO</b></p> <p>Si <b>accoglie la riserva</b> come indicato in controdeduzione all'osservazione n. 18 – sub 17 formulata dall'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale, a cui si rinvia.</p>	/	/